



Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM)

CONVENZIONE N. CFAL.0000 DEL 00/00/0000

L'anno 2026 il giorno 00. del mese di _____ con la presente si fa valere a tutti gli effetti di legge, si conviene quanto segue:

TRA

La Società _____ con sede Legale in _____ (MI) in VIA _____
P.I./CF.: _____, rappresentata da _____ nato a _____ () il
00/00/0000 e residente in Via _____, CAP: _____ Città: _____
Prov.: () C.F.: _____, successivamente denominata **Struttura Logistica
Organizzativa** in qualità di **“Soggetto Attuatore”**

E

L'O.P.N. ITALIA LAVORO in qualità di “Soggetto Formatore” con sede legale in Roma, Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM), CF. 96044960795, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, **Dott. ERAMO Michele Antonio**, costituito dalla CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, dalla CONFISAL - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori e dalle Commissioni di Macrosettore nominate dagli Enti Bilaterali di riferimento. **L'O.P.N. ITALIA LAVORO** è accreditato dal Ministero del Lavoro e iscritto nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici ai sensi del D.M. n.1771/2022 dell'11 Ottobre 2022 con numero 12/2023 e aggiornato il 17 Marzo 2026 con numero 24/2026. Inoltre, l'O.P.N. ITALIA LAVORO si avvale della collaborazione dell'O.N.A.S.P.I. – Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza Privacy e Informatica, dell'ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE - CNL e della TECHEMA S.R.L. responsabile della gestione software della piattaforma informatica.

E

O.P.N. – ITALIA LAVORO
Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM)
CF.: 96044960795

CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO in qualità di “Soggetto Formatore” con sede legale in Roma, Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM), CF. 92053250152, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, **Dott. ERAMO Michele Antonio**.

La **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO** è una associazione sindacale datoriale rappresentativa a livello nazionale, che rientra tra i soggetti formatori previsti dal D.lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, associa aziende di servizi e di consulenza, private e pubbliche, aziende e studi professionali e grazie alla sottoscrizione di 27 CCNL opera a copertura dei 9 Macrosettori Ateco.

PREMESSO CHE

- l'art.2, comma 1, lettera ce) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. definisce gli organismi paritetici;
- **L'O.P.N. ITALIA LAVORO** è soggetto formatore nazionale, operante “*ope legis*” in base all'art. 2 comma 1 D.lgs. 81/08 e, svolge le sue funzioni di cui all'art.51 del medesimo decreto, Accordo Stato – Regioni del 17/04/2025, pubblicato in G.U. n.119 del 24/05/2025.
- in base a tale Accordo Stato-Regioni approvato il 17/04/2025, **l'O.P.N. ITALIA LAVORO** è, pertanto, soggetto abilitato ad erogare e realizzare formazione direttamente, o tramite la collaborazione con Strutture Logistiche Organizzative in qualità di “Soggetto Attuatore”
- **L'O.P.N. ITALIA LAVORO** ricopre tutti i Macrosettori lavorativi definiti dai CCNL, sottoscritti dalla CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro, grazie alle Commissioni di Macrosettore nominate dagli Enti Bilaterali di competenza e dall'EPABIC – Ente Paritetico Bilaterale Confederale.
- Il D.lgs. n. 81/08 indica gli organismi paritetici come i soggetti legittimamente deputati alla collaborazione per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e la cui attuazione viene definita negli Accordi Stato-Regioni che ne individuano caratteristiche e requisiti.
- La **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO** è soggetto formatore “*ope legis*” per l'organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni. Opera sul territorio tramite le Unità Operative, i Responsabili del Progetto Formativo e i Strutture Logistiche Organizzative.
- Il **Soggetto Attuatore**, con la firma del presente atto, opera in qualità di convenzionato all'**O.P.N. ITALIA LAVORO** della **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO** per l'erogazione dei corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- In G.U. n.119 del 24/05/2025 sono stati pubblicati gli Accordi Stato- Regioni n. 59 del 17/04/2025;

- Per svolgere attività di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08 T.U., D.M.02.09.2021, D.M. 388/03, Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 riguardanti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17/04/2025 è necessario iscriversi all'Associazione **O.N.A.S.P.I.** "*Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza Privacy e Informatica*", accreditato al Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.).

CONSIDERATO CHE

- L'**O.P.N. ITALIA LAVORO** è un Organismo Paritetico costituito dalla CNL, per cui il Soggetto Attuatore che sottoscrive la presente, deve necessariamente aderire alla CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro.
- L'**O.P.N. ITALIA LAVORO** e le proprie diramazioni regionali competenti per territorio hanno tra gli scopi statutari: la formazione continua dei lavoratori, che si esplica attraverso le attività di progettazione, realizzazione, attestazione e delle attività formative, l'aggiornamento professionale dei loro rappresentanti e il supporto alle imprese aderenti e non, purché inquadrate nel sistema organizzativo confederale comune, il Soggetto Attuatore deve perseguire scopi che non siano in contrasto con lo statuto e le finalità dell'**O.P.N. ITALIA LAVORO**.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI:

O.P.N. ITALIA LAVORO

e

CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO

in qualità di "Soggetto Formatore"

e

STRUTTURA LOGISTICA ORGANIZZATIVA

in qualità di "Soggetto Attuatore"

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

O.P.N. – ITALIA LAVORO
Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM)
CF.: 96044960795

Art. 1

Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Lo scopo della convenzione è quello di promuovere l'attività di informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., normative correlate e Accordi Stato-Regioni.

Art. 2

Aspetti organizzativi e Responsabilità Didattica

Le attività disciplinate dalla seguente convenzione sono:

l'**O.P.N. ITALIA LAVORO** e/o la **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO** è il "Soggetto Formatore" operante "*ope legis*" e come tale si assume la responsabilità scientifica, provvede alla validazione del progetto formativo (progetto didattico, modulistica, test, etc.) e rilascia gli attestati finali;

la **Struttura Logistica Organizzativa** in qualità di "**Soggetto Attuatore**" è responsabile dell'organizzazione materiale del corso, anche attraverso la scelta dei soggetti (segreteria didattica, docenti, formatori e direttore del corso designato), l'approvazione dei programmi didattici, l'identificazione dei corsisti, la valutazione dell'apprendimento e la consegna dei relativi attestati, rilasciati dall'**O.P.N. ITALIA LAVORO** e/o dalla **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO**.

Il **Soggetto Attuatore**, operando per lo svolgimento dei corsi a marchio **O.P.N. ITALIA LAVORO** e/o **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO**, adotta i programmi e le modalità definiti nelle normative vigenti.

Tutta la documentazione relativa al corso (registro, verbale, test) deve essere conservata presso la sede del Il Soggetto Attuatore fino a 10 anni o finché sia in corso di validità l'adempimento per il quale la documentazione si rende necessaria. Il Soggetto Attuatore si assume, pertanto, la responsabilità per qualsiasi irregolarità posta in essere dal soggetto Attuatore stesso nell'erogazione dei corsi a marchio dell'**O.P.N. ITALIA LAVORO** e/o dalla **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO**.

Nello specifico, per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione il regolamento dell'**O.P.N. ITALIA LAVORO** e/o della **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO** prevede che:

a) Il Responsabile del Progetto Formativo svolge il ruolo di referente del monitoraggio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 n. 59. Il Soggetto Attuatore dovrà nominare la figura del responsabile del progetto formativo per ogni corso residenziale che andrà a svolgere. Tale figura potrà corrispondere a quella del docente. Il suo compito sarà quello di monitorare l'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.

Il responsabile del progetto formativo dovrà caricare in piattaforma la seguente documentazione:

- **Curriculum Vitae aggiornato;**
- **Autocertificazione** attestante che il soggetto non si occupa esclusivamente degli aspetti organizzativi e di controllo della formazione, ma possiede anche i requisiti previsti dal **Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013**, relativi alla figura del formatore.

L'autocertificazione dovrà inoltre evidenziare una **comprovata esperienza nell'ambito della formazione di almeno 3 anni**, coerente con le tematiche oggetto del corso, inoltre, il responsabile del progetto formativo può essere individuato tra i docenti dello stesso corso.

b) il docente dovrà dimostrare di avere una esperienza professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, di possedere i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sanciti dalla Commissione Stato-Regioni il 18 aprile 2012 in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera *m-bis* del D. Lgs. n. 81/2008, e contenuti nel "**Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013**", ovvero quelli di cui al D.M. 02 settembre 2021. D.I. 15 luglio 2003 n. 388 e Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025. L'esperienza può essere anche autocertificata.

Il docente e il tutor godono degli stessi requisiti ai sensi del decreto interministeriale del 06 marzo 2013. Si ricorda che i CV e le varie autocertificazioni delle figure presenti in piattaforma (Responsabile del progetto formativo, Docente, Tutor, Mentor) inserite in piattaforma dovranno essere aggiornate ogni 3 anni.

c) il numero dei partecipanti varia in base al tipo di corso e alle relative norme di riferimento, in ogni caso non deve essere superiore ad un massimo di 30 unità;

d) il registro presenza dei "formandi" è affidato al soggetto che realizza il corso;

e) Per l'ammissione all'esame finale è prevista la frequenza minima pari al 90% del monte ore complessivo ad esclusione dell'esame finale. Qualora il corsista superi positivamente la verifica finale l'O.P.N. ITALIA LAVORO e/o la CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO s'impegna a rilasciare l'attestato di frequenza;

f) Il Presidente della Commissione esaminatrice può essere una persona deputata a tale ruolo o il responsabile del progetto formativo o il docente interno al corso;

g) Requisiti dell'Aula per l'Attività Formativa:

L'attività formativa si svolgerà in un'aula idonea, adeguatamente dimensionata e attrezzata per soddisfare le esigenze del corso.

L'ambiente dovrà disporre di:

- **Spazi sufficienti** per lo svolgimento sia delle attività teoriche che pratiche;
- **Attrezzature adeguate**, quali proiettori, lavagne (tradizionali o interattive), sedie, tavoli, ecc.. relative ai corsi teorici svolta in aula e adeguate attrezzature come (escavatori, gru, carrelli ecc. relativi ai corsi tecnico/pratici.
- **Superficie utile** calcolata secondo i seguenti criteri minimi:
 - 2 m² per ciascun discente;
 - 2 m² per il docente;
 - 3 m² complessivi destinati all'ingresso e al passaggio in aula.

Il rispetto di tali requisiti è fondamentale per garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività didattiche.

Il responsabile del progetto formativo ha il dovere di verificare l'effettiva idoneità ed adeguatezza della sede destinata allo svolgimento teorico/pratico del corso.

h) i corsi di formazione verranno erogati secondo le seguenti modalità:

1. **Residenziale** (corso in aula);
2. **E-learning** (corso On-line, F.A.D. Sincrona - Asincrona);
3. **Blended** (corso misto, Residenziale + F.A.D. Sincrona - Asincrona);
4. **Videoconferenza**.

i) La formazione in *e-learning* è regolamentata dall'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 e consiste nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione a supporto dei processi di insegnamento/apprendimento. La metodologia didattica della formazione a distanza è centrata sul discente e sulle sue reali necessità. Il discente può accedere al materiale didattico-formativo, anche dopo il completamento del corso. Tramite la formazione e-learning è possibile monitorare e certificare lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente,

la partecipazione attiva del discente, la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata; la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO), la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale. Per favorire questo processo l'**O.P.N. ITALIA LAVORO** e/o la **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO** mette a disposizione una piattaforma rilasciata dalla **TECHEMA S.R.L.** responsabile della gestione software della piattaforma informatica ovvero l'infrastruttura tecnologica destinata ad accogliere e gestire un corso o alcuni moduli del corso on line, garantendo e integrando la messa a disposizione di prodotti didattici, l'amministrazione delle attività di apprendimento, produzione e verifiche a carico dei discenti, la gestione degli scambi e delle interazioni, più o meno formali, con il Mentor/tutor. La piattaforma diventa quindi l'ambiente d'apprendimento in cui i discenti possono incontrare il Mentor/tutor in maniera sincrona o asincrona, usufruire dei contenuti che sono messi a disposizione. Pertanto, è necessario garantire la presenza di un esperto (*Mentor/tutor*) per la gestione del percorso formativo, in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo del 2013, il Responsabile/coordinatore scientifico del corso, il tutor di processo e la figura dello sviluppatore della piattaforma. In particolare, il Responsabile/coordinatore scientifico, esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti, garantendo la coerenza e l'efficacia didattica. Il tutor di processo assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma. Infine, lo sviluppatore è colui che ha il compito di elaborare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata e ne garantisce la gestione tecnica. L'attività formativa si conclude con la verifica dell'effettivo completamento delle attività didattiche richieste al corsista, ovvero al raggiungimento del 100% del corso, e attraverso il superamento dei test intermedi e finale (test a risposta chiusa).

l) La formazione erogata in modalità *blended* prevede, invece, sia lezioni frontali con relative esercitazioni in aula sia attività in modalità *F2D*.

m) l'attestato finale che viene emesso dall'**O.P.N. ITALIA LAVORO** e/o dalla **CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO** in collaborazione con il Soggetto Attuatore, viene firmato dai legali rappresentanti degli enti sopracitati, nelle norme previste dalla legge.

Art. 3

Corrispettivi

L'O.P.N. Italia Lavoro e/o la CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro richiede al Il Soggetto Attuatore un contributo per ogni attestato emesso, il cui importo viene definito secondo lo schema economico riportato nell'art. 12.

Inoltre, il Soggetto Attuatore può utilizzare il logo dell'O.P.N. Italia Lavoro e/o la CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro solo per scopi pubblicitari, mentre tutte le altre attività sono sottoposte a vigilanza da parte dell'O.P.N. Italia Lavoro e/o la CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro.

Art. 4

Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata illimitata. Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con preavviso di almeno tre mesi mediante lettera raccomandata. In caso di disdetta dovrà essere garantito il completamento delle attività in corso.

Art. 5

Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. su dichiarazione di una delle parti, qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo non avvenga secondo le modalità stabilite con particolare riferimento ai casi di inadempienza, ripetuti ritardi e mancata applicazione degli impegni assunti dalle parti.

Art. 6

Impegni assicurativi

Il Soggetto Attuatore provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e dei corsisti ammessi alla formazione che svolgeranno attività didattica presso la sede lavorativa e/o formativa di rispettiva competenza.

Art. 7

Obblighi e Responsabilità del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore si impegna al pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al **Decreto Legislativo 81/08 e**

s.m.i., nonché agli **Accordi Stato-Regioni** relativi alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e delle altre figure previste dalla normativa.

Il Soggetto Attuatore è altresì tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e procedurali previste dalla presente convenzione e, in particolare, da quanto disciplinato all'articolo 2 della medesima, con riferimento al regolare svolgimento dell'attività formativa in collaborazione con l'Organismo Paritetico Nazionale OPN Italia Lavoro e/o la CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro.

Eventuali inadempienze, irregolarità o violazioni, anche parziali, degli obblighi sopra indicati, comportano la piena responsabilità del Soggetto Attuatore per le azioni poste in essere. Qualora da tali violazioni derivino accertamenti o provvedimenti da parte delle autorità ispettive competenti, e/o conseguano procedimenti amministrativi o giudiziari, il Soggetto Attuatore sarà ritenuto unico responsabile dell'inadempimento.

In tal caso, il Soggetto Attuatore si obbliga espressamente a **manlevare e tenere indenne** l'**OPN Italia Lavoro** e/o la **CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro** da ogni responsabilità, onere o pregiudizio derivante, ivi inclusi i costi sostenuti per l'assistenza legale, le spese processuali e ogni ulteriore danno diretto o indiretto riconducibile alla violazione commessa.

In caso di gravi inadempienze da parte del Soggetto Attuatore agli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché alle disposizioni normative e regolamentari richiamate, l'**OPN Italia Lavoro** e/o la **CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro** si riserva il diritto di procedere, previa comunicazione scritta, alla **risoluzione automatica della convenzione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Sono da considerarsi gravi inadempienze, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la mancata erogazione della formazione in conformità alle normative vigenti (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordi Stato-Regioni);
- il rilascio di attestati non validi, falsi o non conformi;
- la reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- l'assenza di collaborazione nei confronti delle autorità ispettive o dell'OPN in fase di verifica o controllo;
- qualunque comportamento che arrechi danno, anche potenziale, all'immagine, alla reputazione o alla responsabilità legale dell'OPN Italia Lavoro e/o la CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro.

La risoluzione sarà efficace dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'OPN Italia Lavoro e/o la CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro comporterà la cessazione immediata di

ogni rapporto in essere, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni eventualmente spettante all'OPN Italia Lavoro e/o la CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro.

Art. 8

Foro competente

Le parti accettano di dirimere qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui questo non avvenga, le parti si rivolgeranno via esclusiva al foro di Roma.

Art. 9

Riservatezza dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente, di essere informate e acconsentono, anche verbalmente, a che i "dati personali" forniti siano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e ogni ulteriore elaborazione anche per fini statistici. L'esclusivo trattamento dei dati è in forma anonima su richiesta di soggetti pubblici a fini istituzionali e di soggetti privati qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini dell'accordo.

I Titolari del presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal GDPR 679/2016.

Art. 10

Clausola di specificità

Il Soggetto Attuatore è autorizzato all'erogazione di propri corsi, *on-line, blended, Residenziali, Videoconferenza*, previa autorizzazione richiesta sulla piattaforma con la spendita del logo dell'O.P.N. Italia Lavoro e/o della CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro.

Art. 11

Modalità di associazione

Il Soggetto Attuatore, nel sottoscrivere la presente convenzione con l'O.P.N. Italia Lavoro e con la CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro, si associa a CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, che conferisce il titolo a svolgere attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 T.U. e s.m.i e Accordi Stato-Regioni.

L'associazione ad **O.N.A.S.P.I.** "Organismo Nazionale Professionisti della Sicurezza Privacy e Informatica" consente al professionista di conseguire tutti i titoli necessari ad acquisire i requisiti di Formatore, ai sensi di quanto previsto nel Decreto Interministeriale 06/03/2013. Inoltre, con l'adesione all'O.P.N. Italia Lavoro e alla CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro il convenzionato aderisce anche all'**Accademia Nazionale della Formazione** – CNL consentendo allo stesso di usufruire di una vasta gamma di servizi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione.

Art. 12

Schema Economico

Le somme versate dai soggetti organizzatori territoriali per il rilascio degli attestati finali con emissione di regolare ricevuta saranno:

		TIPOLOGIA CORSI				
Residenziali	F.A.D.	Blended	Video Conferenza	Pacchetto prepagato	Patentini Tesserini	Crediti ECM
€ 5,00 *	€ 5,00 *	€ 5,00 *	€ 5,00 *	Su richiesta del convenzionato	€ 1,00 * cad. + € 10,00 * spese spedizione	€ 1,00 * cadauno a credito

* Gli importi sono considerati esenti iva

IL VERSAMENTO DELLE QUOTE ATTESTATI VA EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:

ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO – O.P.N. ITALIA LAVORO

Pagamento: RIMESSA DIRETTA - POSTE ITALIANE

Iban: IT 97Y0760104400001043217585

Art. 13

Ambito di applicazione e Conclusioni

Con la presente convenzione si diviene partner dell'O.P.N. ITALIA LAVORO e questo permette di usufruire di tutti i servizi erogati e gestiti dai nostri enti:

- Corsi di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni;

O.P.N. – ITALIA LAVORO
Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM)
CF.: 96044960795

- Tutti Servizi CNL (Associazione aziende, finanziamento Enti Bilaterali, Fondi Interprofessionali, Conciliazioni);

Roma, li

O.P.N. ITALIA LAVORO

**CNL – CONFEDERAZIONE
NAZIONALE DEL LAVORO**

Struttura Logistica Organizzativa

Soggetto Attuatore
.....

**INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART.li 13 e 14 REG. UE 2016/679)**

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.

a) Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è **OPN Italia Lavoro – CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, Via Piave 24, 00187 Roma**), C.F. 96044960795, email: privacy@opnitalialavoro.it;

b) Responsabile della protezione dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati è individuato nell'Ing. Paolo Solarino, email: privacy@ikigaistudio.it;

c) Responsabile del Trattamento

l'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede o può essere richiesto tramite mail scrivendo a privacy@opnitalialavoro.it;

d) Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo e informatico, conservati in archivi protetti da intrusione fisica o informatica.

e) Finalità del trattamento

I dati personali forniti sono necessari ai fini della Convenzione.

f) Periodo di conservazione dei dati

La conservazione dei dati personali forniti ai fini della convenzione e per la gestione contrattuale e precontrattuale avverrà per tutta la durata dell'incarico professionale conferito e per ulteriori anni 10.

g) Diritti dell'interessato

O.P.N. – ITALIA LAVORO
Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM)
CF.: 96044960795

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679)
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);

Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail all'indirizzo privacy@opnitalialavoro.it, o scrivendo al DPO privacy@ikigostudio.it, o tramite lettera raccomandata a/r all'indirizzo a OPN Italia Lavoro Via Piave 24, 00187 Roma.

Richiesta di consensi accessori:	
Do il consenso alla conferma dell'adesione della società/libero professionista all'OPN ITALIA LAVORO in caso di richiesta da terzi	
Do il consenso a ricevere newsletters relative alle attività rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione	
Do il consenso a ricevere informazioni riguardo eventi promossi dall'OPN ITALIA LAVORO	

O.P.N. ITALIA LAVORO

CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO

**Struttura Logistica Organizzativa
Soggetto Attuatore**

.....

O.P.N. – ITALIA LAVORO
Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM)
CF.: 96044960795

DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento"), La Società _____ con sede Legale in _____ () in VIA _____, P.I./CF.: _____, in persona del Signor _____, munito di idonei poteri di rappresentanza (di seguito anche solo il "titolare"),

PREMESSO CHE

- tra La Società _____ e L'OPN ITALIA LAVORO/CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO con sede legale Roma (RM), Via Piave, 24, C.F. 96044960795, in persona di Eramo Michele Antonio, è in essere una convenzione associativa di servizi (regolato dalla convenzione stipulata in data 00/00/0000 la cui esecuzione comporta il trattamento di dati personali dei quali il convenzionato è titolare;
- nell'ambito dei servizi per i quali il convenzionato ha stipulato la convenzione, i dati personali di cui il convenzionato è titolare verranno trattati con specifico riferimento alle seguenti operazioni:

Trattamento del convenzionato	Finalità del trattamento	Tipo di dati da trattare	Categorie di interessati
Attestati corsi di formazione	Validazione attestati	Personali comuni	Clienti del Convenzionato

- L'OPN ITALIA LAVORO/CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO presenta garanzie sufficienti per poter mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e assicuri la tutela dei diritti degli interessati;
- ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, chiunque agisca sotto l'autorità del titolare del trattamento può trattare i dati personali solo sulla base di istruzioni preventivamente ricevute da parte del medesimo (salvo che sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri).

Tutto ciò premesso, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento, La Società C&P SERVICE SRL,

DESIGNA

L'OPN ITALIA LAVORO e CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO quale responsabile del trattamento che deve essere effettuato per conto del titolare in esecuzione del rapporto di convenzione.

Il titolare si impegna:

- a fornire solo istruzioni documentate
- a trattare i dati personali soltanto sulla base di istruzioni impartite dal titolare del trattamento e ad informarlo qualora, a suo parere, un'istruzione ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni normative, dell'Unione Europea o degli Stati membri, in ordine alla protezione dei dati personali;
- a informare preventivamente il titolare dell'esistenza di tale obbligo giuridico, qualora il trattamento dei dati personali (ivi compreso il loro trasferimento extra UE) derivi da un obbligo di legge imposto dal diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, salvo che detta informazione sia vietata per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità dichiarate e perseguite dal titolare del trattamento, essendo espressamente vietata qualsivoglia diversa utilizzazione;
- a trattare i dati personali per il tempo strettamente necessario a conseguire dette finalità e, in ogni caso, non oltre il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento del rapporto di appalto dei servizi di cui al citato contratto;
- a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano preventivamente impegnate al dovere di riservatezza, qualora non siano già legalmente vincolate a tale dovere;
- ad assistere il titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile stesso;
- ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, rispettando in particolare le “Linee guida in materia di sicurezza e protezione dei dati per controparti esterne al Gruppo” fornite dal titolare. Tali linee guida sono volte a garantire la protezione dei dati personali da rischi di distruzione, perdita, alterazione, diffusione, siano essi accidentali o illeciti, nonché di accesso non autorizzato e di svolgimento di qualsiasi altro trattamento illecito.
- ad avvertire tempestivamente il titolare di ogni richiesta pervenuta dagli interessati e ad assisterlo, con misure tecniche e organizzative adeguate e nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare medesimo di dare seguito alle richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati;

- ad avvisare il titolare di ogni provvedimento adottato dall’Autorità di controllo o dall’Autorità Giudiziaria, in ordine alle attività di trattamento svolte e a collaborare con il medesimo al fine di dare pronto e corretto riscontro a tali provvedimenti;
- a fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi posti in capo al responsabile e delle istruzioni impartite con la presente designazione;
- a tenere il registro delle attività di trattamento svolte per il titolare, così come disciplinato ai sensi dell’art. 30 co. 2 e 3 del Regolamento, salvo che la tenuta del registro non risulti necessaria, come previsto ai sensi del successivo comma 5;
- a informare il titolare del trattamento di una violazione nel trattamento dei dati personali senza ingiustificato ritardo, ed entro 24 ore dalla rilevazione della stessa, inviando un’email a privacy@opnitalialavoro.it;
- a conservare tutti i dati personali trattati per conto del titolare, nonché tutte le copie esistenti dei medesimi, non oltre l’obbligo di legge connesso alla conservazione degli attestati (10 anni), salvo che il diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri ne imponga la conservazione ulteriore.

Per converso, il responsabile dichiara di aver nominato Ing. Solarino Paolo quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), raggiungibile all’indirizzo e-mail: dpo.solarino@gmail.com

Il titolare autorizza il DPO a ricorrere ad altri responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili), qualora ciò si dimostri necessario.

Il responsabile si impegna a comunicare al titolare, all’atto della sottoscrizione della presente designazione, l’elenco dei sub-responsabili già designati, nonché ad informarlo preventivamente di eventuali modifiche, aggiunte o sostituzioni al predetto elenco. Il titolare conserva l’insindacabile diritto di opporsi a dette modifiche entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Il responsabile si impegna ad imporre ai sub-responsabili, mediante contratto o altro valido atto giuridico, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative da mettere in atto affinché siano soddisfatti i requisiti posti dal Regolamento.

Qualora il sub-responsabile non adempia ai propri obblighi, il DPO conserva nei confronti del titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni cagionati dal trattamento.

Il responsabile riconosce, inoltre, che gli è ascrivibile ogni responsabilità in relazione al mancato rispetto del Regolamento, delle altre disposizioni normative dell’Unione Europea o degli Stati

membri in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dal titolare con la presente designazione.

Il responsabile riconosce altresì che, qualora violi il Regolamento determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato quale autonomo titolare del trattamento.

Il responsabile riconosce infine che l'efficacia della presente designazione cessa allo scioglimento – per qualsiasi causa abbia luogo – della Convenzione.

La presente designazione è destinata a prevalere su qualsivoglia pattuizione eventualmente stipulata in precedenza, contenente clausole, condizioni e obblighi anche parzialmente difformi.

Resta inteso che la presente designazione a responsabile del trattamento non attribuisce diritto ad alcun corrispettivo ed ha unicamente lo scopo di garantire il corretto trattamento dei dati personali da parte del designando responsabile.

_____, li _____

O.P.N. ITALIA LAVORO

**CNL – CONFEDERAZIONE
NAZIONALE DEL LAVORO**

Fac-Simile

Il Titolare del trattamento

Per integrale accettazione da parte del responsabile del trattamento